

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CSM MACHINERY S.R.L.

Rev: 07.04.2026

Le presenti condizioni generali di fornitura ("CGF") si applicheranno a tutte le forniture di beni e/o servizi concluse da parte di CSM Machinery s.r.l., con sede legale a Codognè (TV) in via Cadore Mare 25, CF/ P.IVA 01222980268, REA TV n.150223 ("CSM") e il soggetto che acquista beni e/o servizi ("Acquirente"). Le CGF, unitamente alle condizioni e disposizioni particolari espressamente convenute tra le parti ed incluse nella conferma d'ordine emessa da CSM ("Conferma d'Ordine") e nei documenti ad essa allegati, costituiscono la disciplina integrale del contratto tra CSM e l'Acquirente e sostituiscono ogni altro e/o diverso termine e/o condizione con esse in conflitto proposto dall'Acquirente, verbalmente o per iscritto, e non espressamente accettato da CSM. Eventuali modifiche alle CGF, che non siano contenute nella Conferma d'Ordine, potranno essere apportate solo da CSM mediante comunicazione all'Acquirente o pubblicazione nel sito web di CSM e troveranno applicazione con riferimento agli ordini successivi alla comunicazione o pubblicazione.

1. Accettazione e termini e condizioni.

La vendita di qualsiasi bene o la fornitura di servizi, così come indicati Conferma d'Ordine, sono espressamente condizionati all'accettazione da parte dell'Acquirente delle presenti CGF. L'accettazione di qualsiasi offerta di CSM è espressamente soggetta ed implica l'accettazione delle presenti CGF e CSM rifiuta espressamente qualsiasi termine aggiuntivo o diverso proposto dall'Acquirente. Nessun modulo dell'Acquirente modificherà le presenti CGF, né alcuna prassi tra le parti o uso del commercio potrà operare come modifica o rinuncia alle presenti CGF. Qualsiasi ordine di acquisto di beni e macchinari o di fornitura di servizi comporterà l'accettazione da parte dell'Acquirente delle presenti CGF. Se non diversamente specificato nelle CGF, l'offerta di CSM può essere modificata o ritirata da CSM prima di ricevere la tempestiva accettazione conforme dell'Acquirente. L'evasione da parte di CSM di qualsiasi ordine dell'Acquirente non costituirà accettazione di alcuno dei termini e delle condizioni dell'Acquirente

e non avrà l'effetto di modificare o emendare le presenti CGF.

2. Oggetto della prestazione.

2.1 La prestazione resa da CSM a favore dell'Acquirente avrà ad oggetto, salvo diversa espressa previsione nella Conferma d'Ordine, la fornitura di macchine o componenti standard e/o macchine con caratteristiche personalizzate secondo le richieste dell'Acquirente e da questi precisate nelle specifiche tecniche (i "Macchinari"). **2.2** Qualora espressamente previsto nella Conferma d'Ordine, CSM potrà fornire anche taluni servizi, quali interventi di installazione, messa in funzione, formazione, assistenza tecnica, manutenzione, sia che essi siano eseguiti presso la sede di CSM o dell'Acquirente, ovvero da remoto (i "Servizi"). **2.3** L'Acquirente si impegna a cooperare attivamente con CSM al fine di fornire i materiali e/o i componenti indicati nelle specifiche, che dovranno pervenire a CSM nei tempi, quantità e qualità definite nelle singole Conferme d'Ordine, nonché comunicare, e/o fornire ogni informazione relativa all'ordine ed alle proprie esigenze, restando totalmente responsabile per l'accuratezza e la precisione delle stesse. CSM non potrà ritenersi dunque responsabile in caso di ritardi, difformità dei Macchinari e/o delle prestazioni qualora direttamente causate dalla mancata o ritardata fornitura di materiali e/o componenti a carico dell'Acquirente o dall'inesattezza e/o imprecisione delle informazioni fornite dallo stesso.

2.4 Nel caso di Macchinari non standard, le caratteristiche tecniche saranno definite dalle schede tecniche predisposte da CSM sulla base delle specifiche richieste dall'Acquirente, che pertanto dovranno da questi essere trasmesse complete in ogni dettaglio in tempo utile per procedere all'esecuzione del contratto. Il ritardo nella trasmissione e/o l'eventuale imprecisione o incompletezza di tali specifiche giustificherà la modifica dei termini di consegna e l'esenzione di CSM da responsabilità per qualsiasi ritardo. **2.5** Le CGF si applicano, per quanto compatibili, anche alla fornitura di ricambi ("Ricambi").

3. Conclusione del Contratto.

3.1 L'ordine dell'Acquirente s'intende accettato da CSM solo a seguito dell'emissione della Conferma d'Ordine

di CSM che individuerà con esattezza i Macchinari e/o Ricambi ordinati dall'Acquirente, le quantità, le date di consegna previste, i termini di pagamento e le specifiche o le schede tecniche, ove disponibili. La Conferma d'Ordine s'intende accettata senza riserve dall'Acquirente ove non contestata per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Salvo espressa previsione della Conferma d'Ordine, i cataloghi, preventivi e/o offerte relative alla fornitura non potranno ritenersi comprese nello stesso e pertanto non saranno vincolanti per CSM. I dati relativi a prestazioni, rese, dimensioni, utenze idrauliche e pneumatiche dei Macchinari citati nella documentazione commerciale sono da intendersi indicativi e non vincolanti per CSM. I valori effettivi saranno comunicati all'Acquirente al completamento del progetto esecutivo. **3.2** Nessuna integrazione o modifica delle CGF tra le parti, sia indicata nell'ordine di acquisto dell'Acquirente, sia indicata in altri documenti, compresi i documenti di spedizione, può essere opposta a CSM, se non inserita nella Conferma d'Ordine e/o a seguito di accettazione scritta di CSM. **3.3** Non costituisce accettazione dell'ordine l'eventuale incasso da parte di CSM di un anticipo all'ordine.

4. Modifiche ed Addizioni.

4.1 CSM avrà il diritto, a propria discrezione, in qualsiasi momento e senza previo consenso dell'Acquirente, di apportare modifiche e/o addizioni non sostanziali ai Macchinari e/o ai ricambi (che non ne modifichino l'essenza ed il funzionamento). **4.2** Tali modifiche saranno proposte qualora si dimostrino necessarie in relazione al luogo di installazione finale, mutamenti normativi, innovazioni tecniche e/o ingegneristiche nelle tecnologie di produzione e/o dei materiali, ovvero a seguito di qualsiasi circostanza sopravvenuta da cui scaturisca la necessità di una modifica al Macchinario. **4.3** Qualora tali modifiche dovessero comportare una variazione del costo del Macchinario superiore al 2% (due per cento) del prezzo di fornitura, l'Acquirente dovrà esserne preventivamente informato per iscritto e le Parti concorderanno in buona fede una variazione del prezzo. **4.4** È facoltà di CSM accogliere eventuali modifiche o addizioni ai Macchinari richieste dall'Acquirente rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine,

purché la richiesta pervenga entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della Conferma d'Ordine. In tal caso CSM presenterà un preventivo dei costi relativi e delle conseguenze sui termini di consegna ed installazione. Qualora l'Acquirente non dovesse accettare il preventivo, si impegnerà a rimborsare a CSM i costi sostenuti e/o collegati alla predisposizione del preventivo, fermi gli impegni derivanti dal contratto.

5. Consegna.

5.1 Ove non diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, la consegna dei Macchinari e/o dei Ricambi ed il relativo trasferimento dei rischi si intendono sempre effettuati FCA (ICC Incoterms® 2020) presso lo stabilimento di CSM indicato nella Conferma d'Ordine. **5.2** In ogni caso, indipendentemente dalla resa, il carico dei prodotti sui mezzi messi a disposizione dall'Acquirente sarà effettuato da CSM per conto dell'Acquirente. Eventuali perdite e/o danni ai prodotti occorsi durante le operazioni di carico sono a carico dell'Acquirente. **5.3** I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine non rivestono carattere essenziale. Laddove sia previsto il pagamento di un anticipo all'ordine, i termini di consegna decorrono dal momento del pagamento dell'anticipo o, ove sia previsto che la scheda tecnica sia definita con l'Acquirente, dalla data di definizione della scheda tecnica, se successiva alla data di pagamento dell'anticipo. **5.4** In caso di pagamento da effettuarsi in tutto o in parte dopo la consegna, qualora l'Acquirente ritardi il ritiro dei Macchinari e/o Ricambi di oltre 10 (dieci) giorni dall'avviso di merce pronta per la consegna, CSM avrà il diritto di procedere alla fatturazione con la relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico dell'Acquirente le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il magazzino e la custodia dei beni, nella misura dell'1% (uno per cento) del prezzo del Macchinario e/o dei Ricambi per ogni settimana di ritardo sino ad un massimo del 5% (cinque per cento). **5.5.** Qualora l'Acquirente ritardi il ritiro dei Macchinari e/o dei Ricambi di oltre 30 (trenta) giorni dall'avviso di merce pronta per la consegna, CSM avrà diritto di trattenere a titolo di penale ogni pagamento anticipato o l'eventuale acconto versato dall'Acquirente, nonché, a suo insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il contratto o di richiederne

l'esecuzione in forma specifica, impregiudicato in ogni caso il risarcimento del danno. **5.6** Gli eventuali ritardi non giustificati da CSM nella consegna e/o installazione dei Macchinari legittimeranno l'Acquirente alla risoluzione del contratto solo trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di messa in mora di CSM, restando escluso in ogni caso il risarcimento del danno e fatto salvo il caso di forza maggiore.

6. Prezzo e Pagamenti.

6.1 Il prezzo della fornitura dei Macchinari, Servizi e/o Ricambi è indicato nella Conferma d'Ordine e, salvo che non diversamente previsto dalla Conferma d'Ordine, il prezzo dei Macchinari si intende per Macchinario collaudato presso CSM e consegnato FCA Codogné (TV), Italia (ICC Incoterms 2020), restando in ogni caso a carico dell'Acquirente tutti gli oneri relativi ad imposte e spese di trasporto, dazi, assicurazione, spedizione, stoccaggio, *handling*, controspallie e simili. **6.2** I termini di pagamento indicati nella Conferma d'Ordine rivestono carattere essenziale. Eventuali dilazioni di pagamento, qualora previste, dovranno essere indicate nella Conferma d'Ordine. Il pagamento deve avvenire in Euro ovvero nella diversa valuta indicata nella Conferma d'Ordine. **6.3** In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora al tasso annuo pari a EURIBOR maggiorato di 8 (otto) punti percentuali con decorrenza dalla scadenza. **6.4** Nel caso in cui sia pattuito tra le Parti il pagamento dilazionato, CSM avrà diritto di risolvere il contratto, o di non eseguire la parte del contratto ancora da eseguire, senza necessità del previo consenso dell'Acquirente, nel caso in cui (i) l'Acquirente ritardi il pagamento di oltre 30 (trenta) giorni; (ii) CSM abbia motivo di dubitare della solvibilità e della credibilità finanziaria dell'Acquirente, fatto salvo che l'Acquirente non fornisca le dovute garanzie, (iii) l'Acquirente venga sottoposto a procedura concorsuale di qualsiasi genere; nei predetti casi diventeranno immediatamente esigibili, inoltre, tutti i pagamenti non ancora scaduti, senza necessità di messa in mora da parte di CSM. In caso di ritardato pagamento, CSM avrà inoltre facoltà di sospendere ogni intervento di manutenzione, anche in caso di grave avaria, sino al saldo del dovuto. **6.5** L'Acquirente non è

legittimato a ritardare o sospendere il pagamento della fornitura in nessun caso, incluso nel caso di vizi e/o difformità, fatto salvo il suo diritto di ripetere quanto indebitamente pagato (*solve et repete*), e neppure sarà legittimato a compensare eventuali crediti, salvo laddove vi sia un diverso accordo scritto. **6.6** L'Acquirente autorizza sin d'ora CSM a cedere a terzi il credito vantato nei suoi confronti derivanti dal contratto. La cessione produrrà i suoi effetti nei confronti dell'Acquirente a far data dalla relativa notifica.

7. Riserva di Proprietà.

7.1 I Macchinari oggetto di fornitura sono e restano di proprietà di CSM sino all'integrale pagamento del relativo prezzo. **7.2** L'Acquirente è obbligato ad informare ogni terzo interessato della riserva di proprietà di CS e ad adempiere a tutte le formalità previste dalla legge applicabile del luogo in cui si trovano i Macchinari. **7.3** Qualora un terzo intenda far valere un qualsiasi diritto sui Macchinari soggetti a riserva di proprietà, l'Acquirente dovrà informarne immediatamente CSM e fornire a quest'ultima la propria assistenza nella tutela della riserva di proprietà.

8. Collaudo presso CSM.

8.1 CSM informerà per iscritto l'Acquirente quando i Macchinari saranno pronti per il collaudo, che verrà effettuato presso la sede di CSM, salvo diversamente previsto dalla Conferma d'Ordine o da altro accordo scritto. **8.2** L'Acquirente dovrà rendersi disponibile a partecipare alle operazioni di collaudo, che si svolgeranno nella data indicata da CSM o diversamente concordata tra le Parti, in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dall'avviso inviato da CSM ai sensi del precedente paragrafo 8.1. Resta inteso che, ove l'Acquirente rinunci a partecipare alle operazioni di collaudo o non si renda disponibile entro il termine sopra indicato o, nel caso di collaudo presso l'Acquirente, impedisca lo svolgimento di tali operazioni, il collaudo positivo svolto dalla sola CSM s'intenderà efficace ed opponibile all'Acquirente ad ogni effetto di legge e varrà quale accettazione tacita del Macchinario senza riserve. **8.3** È fatto obbligo ai rappresentanti e addetti dell'Acquirente che partecipino alle operazioni di collaudo, e più in generali a tutto il personale dell'Acquirente, di attenersi strettamente alle norme a

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro adottate da CSM, che verranno previamente comunicate all'Acquirente. **8.4** Terminate le operazioni di collaudo, verrà redatto e sottoscritto tra le Parti, o dalla sola CSM nei casi previsti dal precedente paragrafo 8.2, un verbale di avvenuto collaudo del Macchinario e di autorizzazione alla spedizione o all'installazione. **8.5** Successivamente al collaudo, CSM consegnerà la documentazione tecnica per l'uso e la manutenzione del Macchinario che comprenderà: (i) schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici; (ii) elenco delle parti costituenti il Macchinario; (iii) elenco di eventuali ricambi consigliati. **8.6** È escluso dalla fornitura tutto quanto non espressamente riportato nella scheda tecnica o nella Conferma d'Ordine e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'olio idraulico per eventuali centraline oleodinamiche, materiali di consumo e per eventuali prove, etc.

9. Installazione presso lo stabilimento dell'Acquirente.

9.1 Se non diversamente specificato nella Conferma d'Ordine, la fornitura non include l'installazione e la messa in funzione dei Macchinari, né alcun altro servizio presso l'Acquirente, restando tali attività completamente a carico dell'Acquirente. **9.2** Qualora la Conferma d'Ordine preveda l'installazione del Macchinario presso l'Acquirente, le Parti concorderanno le date per lo svolgimento delle relative operazioni. **9.3** Restano in ogni caso a carico dell'Acquirente quanto non riportato nella Conferma d'Ordine, nonché eventuali opere necessarie al fine di installare correttamente i Macchinari (che l'Acquirente si impegna a realizzare entro il termine previsto per l'avvio delle operazioni di installazione) tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) tutti i lavori di ingegneria civile e fondazioni, basamenti speciali, pavimentazioni, fosse, preparazione del sito, ancoraggio e staffaggio del bene ed autorizzazioni governative; (ii) lo scarico ed il disimballaggio dei beni; (iii) il corretto posizionamento, pre-allineamento ed ancoraggio dei beni; (iv) lo smaltimento dei materiali di imballaggio; (v) la fornitura ed il riempimento di tutti i serbatoi di liquidi; (vi) i lubrificanti; (vii) le attrezzature ed i materiali necessari per l'assemblaggio, l'installazione e la messa in funzione come ponteggi, mezzi di sollevamento

ed altre attrezzature; (viii) il collegamento di tutti i cavi elettrici (secondo schema elettrico fornito), i collegamenti elettronici, il collegamento della potenza appropriata al quadro elettrico della macchina, le linee di aria compressa ed utenze richieste per il bene. Eventuali ritardi dovuti alla mancata realizzazione di tali opere o all'indisponibilità delle necessarie attrezzature o al mancato funzionamento di altri impianti e/o macchinari funzionali all'installazione dei Macchinari, non saranno imputabili a CSM, la quale avrà la facoltà di addebitare all'Acquirente il tempo di inattività del proprio personale che ne derivasse. **9.4** L'Acquirente è tenuto a fornire tempestivamente la manodopera, il supporto logistico e l'attrezzatura necessaria richiesti dai tecnici di CSM durante l'installazione e l'avviamento dei Macchinari ed ogni eventuale ulteriore intervento da parte di CSM o di personale da essa incaricato, anche durante il periodo di garanzia. **9.5** Il luogo dell'installazione dovrà essere completamente libero ed agilmente accessibile ai tecnici e installatori di CSM e l'accesso a tale luogo dovrà essere consentito solo al personale autorizzato. Tutte le attrezzature di montaggio, i mezzi di sollevamento (gru, paranchi e carelli elevatori), le scale e i ponteggi messi a disposizione dall'Acquirente dovranno essere conformi alle norme di sicurezza europee (o alle norme in vigore nel luogo di installazione, se equivalenti). Tutti gli oneri, l'organizzazione e le responsabilità durante i lavori di installazione in relazione alla sicurezza e all'igiene del lavoro secondo quanto richiesto dalle norme europee e/o alle corrispondenti norme in vigore nel luogo di installazione, sono a carico dell'Acquirente. **9.6** L'Acquirente si impegna a fornire e mettere a disposizione un proprio dipendente e/o operatore, il quale dovrà essere sempre presente nel luogo dell'installazione dei Macchinari per tutta la durata del montaggio e primo avviamento. **9.7** Prima dell'invio dei propri tecnici, CSM sottoporrà all'Acquirente, ove richiesto dalla legge, il Piano Operativo Sicurezza (POS) o altro documento equipollente previsto dalla normativa applicabile, che dovrà essere compilato, firmato e restituito allo stesso. In caso contrario, CSM non potrà autorizzare l'invio di alcun tecnico, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per eventuali ritardi.

10. Messa in funzione e formazione.

10.1 Ove previsto dalla Conferma d'Ordine, CSM provvederà alla messa in funzione dei Macchinari e/o alla formazione dell'operatore presso lo stabilimento dell'Acquirente, previo accordo sulla durata della formazione, calcolata sulla base di giorni lavorativi, ciascuno di 8 ore. Le attività di messa in funzione e/o formazione verranno programmate sulla base delle disponibilità di CSM, ove non diversamente previsto dalla Conferma d'Ordine. **10.2** Oltre al corrispettivo indicato nella Conferma d'Ordine, l'Acquirente è tenuto a rimborsare prontamente a CSM le spese di trasferimento, vitto e alloggio ed ogni altra spesa inerente e documentata da CSM, ove non diversamente previsto dalla Conferma d'Ordine. **10.3** L'Acquirente si impegna inoltre a: (i) garantire al personale di CSM l'accesso ai locali in cui si trovano i Macchinari in condizioni di sicurezza, in conformità alla normativa applicabile e in ogni caso applicando standard di sicurezza non inferiori a quelli previsti dalla normativa italiana ed europea; (ii) rendere disponibili sufficienti quantità di materiale conforme per la messa in funzione dei Macchinari e la formazione dell'operatore; (iii) garantire la disponibilità di un manutentore a tempo pieno che collabori con il personale di CSM durante la messa in funzione dei Macchinari e la formazione all'operatore; (iv) garantire la presenza degli operatori deputati all'avviamento, al funzionamento ed alla manutenzione dei Macchinari per tutta la durata delle operazioni di messa in funzione; (v) sottoscrivere la documentazione attestante lo svolgimento delle attività di messa in funzione e/o formazione. **10.4** Ogni servizio addizionale o tempo di formazione che superi il numero fisso di giorni lavorativi previsto dalla Conferma d'Ordine verrà addebitato separatamente alle tariffe giornaliere applicate da CSM, unitamente alle spese di cui sopra. **10.5** Nel caso in cui la messa in funzione dei Macchinari o la formazione dell'operatore dovessero subire ritardi per cause non imputabili a CSM, l'Acquirente sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo e delle spese anche per i giorni di inattività del personale. **10.6** Resta inteso che CSM non sarà responsabile della compatibilità tra i Macchinari forniti ed eventuali altri impianti ai quali i primi devono essere collegati, né delle

eventuali interferenze e problematiche di sicurezza che derivino dal collegamento.

11. Garanzia.

11.1 CSM garantisce che i Macchinari soddisferanno e sono conformi alle specifiche tecniche pattuite e correttamente funzionanti, se installati in ambiente idoneo e nel rispetto delle istruzioni contenute nei manuali tecnici, per 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo effettuato ai sensi del precedente articolo 8, con riferimento sia alle parti meccaniche sia alle parti elettriche. Eventuali estensioni della garanzia dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti, a richiesta dell'Acquirente e a fronte del pagamento di un corrispettivo. **11.2** Eventuali reclami non sollevabili mediante un diligente controllo al momento del collaudo svolto ai sensi del precedente articolo 8 (vizi occulti) dovranno essere notificati a CSM mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scoperta del vizio e comunque non oltre il termine di durata della garanzia. I reclami dovranno indicare con precisione i vizi e le difformità denunciate. **11.3** La garanzia non si estende ai componenti dei Macchinari che sono soggetti a generale usura e rottura e ai componenti di movimento, né ai difetti estetici (difetti di verniciatura o altri rivestimenti superficiali, graffi, ammaccature, ecc.) che non incidono sulla funzionalità dell'impianto. CSM non risponderà in ogni caso dei vizi/difformità dei componenti prodotti da terze parti ancorché incorporati nei Macchinari, rispetto ai quali troverà applicazione la sola garanzia fornita dal produttore di tali componenti e nei limiti da essa previsti. La garanzia non si estende ai difetti produttivi che siano dovuti al cattivo o errato utilizzo dei Macchinari da parte dell'Acquirente o di terzi, incidenti, eventi naturali, sovraccarico, urto o rottura delle strutture e/o dei componenti, mancata manutenzione periodica in conformità al manuale d'uso e di manutenzione fornito da CSM, scarsa qualità dei materiali impiegati, condizioni ambientali, tensione elettrica errata o instabile, interventi non autorizzati di terzi. L'Acquirente dovrà utilizzare i beni in perfetta conformità con quanto stabilito nel manuale d'uso e con le istruzioni impartite da CSM. **IMPORTANTE: CSM NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI**

DIRETTI E/O INDIRETTI SUBITI DALL'ACQUIRENTE O DA TERZI AVENTI CAUSA DERIVANTI DALL'UTILIZZO E/O DALLA MANUTENZIONE DEI MACCHINARI NON CONFORMI A QUANTO RIPORTATO NEI MANUALI D'USO E DI MANUTENZIONE FORNITO DA CSM, NÉ SARÀ ALTRESÌ RESPONSABILE PER DANNI DERIVANTI DALLA MANOMISSIONE E/O MODIFICA DEI MACCHINARI E/O DEI RELATIVI SOFTWARE DI UTILIZZO QUALORA NON AUTORIZZATE DA CSM. LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEI PRODOTTI DEVE ESSERE EFFETTUATA IMPIEGANDO ESCLUSIVAMENTE COMPONENTI FORNITI E/O APPROVATI DA CSM. **11.4 L'identificazione e accertamento di un eventuale difetto dei Macchinari oggetto di fornitura potrà essere convalidato soltanto dal personale tecnico di CSM mediate indagini sui componenti difettosi inviati a CSM, se richiesto da quest'ultimo, ovvero tramite immagini e documenti. La garanzia s'intende rinunciata da parte dell'Acquirente qualora esso non consenta a CSM l'accesso per eventuali ispezioni. **11.5** In caso di scoperta e conseguente denuncia del vizio imputabile a CSM da parte dell'Acquirente, purché denunciato entro i termini sopra indicati, CSM, in conformità alla garanzia concessa e previo accertamento del difetto, e quale unica obbligazione carico di CSM e rimedio a favore dell'Acquirente, potrà alternativamente ed a propria discrezione: (i) provvedere alla sostituzione dei componenti difettosi/viziati, previa loro restituzione da parte dell'Acquirente, ovvero (ii) inviare il proprio personale per eseguire l'attività di manutenzione più adeguata al fine di risolvere il vizio/difformità rilevata e rendere i Macchinari idonei all'uso convenuto. I componenti così riparati e/o sostituiti saranno soggetti alle medesime condizioni di garanzia. **11.6** Restano a carico dell'Acquirente le spese di spedizione dei componenti sostitutivi, nonché quelle relative all'intervento di riparazione, quali, a titolo meramente esplicativo ma non esaustivo, spese di trasferta dei tecnici di CSM. **11.7** Qualora, a seguito dell'ispezione del personale tecnico di CSM, si riscontri che il vizio/difformità è imputabile all'Acquirente o terze parti, l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare immediatamente a CSM i costi da questi sostenuti per la sostituzione dei componenti o per la riparazione, oltre alle relative spese. **11.8** Qualora,**

nonostante la sostituzione o la riparazione, i Macchinari oggetto di fornitura dovessero risultare gravemente inadatti all'uso convenuto, le Parti potranno concordare la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo dell'Acquirente di riconsegnare i Macchinari in perfetto stato e di CSM di restituire il prezzo incassato alla data della risoluzione. È in ogni caso escluso il risarcimento del danno, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. **11.9** La garanzia quivi prevista è totalmente assorbente e sostitutiva delle altre garanzie e/o responsabilità previste ai sensi di legge, ed esclude ogni altra responsabilità di CSM (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai beni oggetto di fornitura (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, materiali d'uso, mancata produzione o produzione affidata a terzi, etc.), danno diretto e/o indiretto. **AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA DI CUI SOPRA, CSM NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, ORALE, SCRITTA O DI ALTRA NATURA, INCLUSA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DI NON VIOLAZIONE DI LEGGE O DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI, O GARANZIE DERIVANTI DA PRASSI, USI COMMERCIALI, ESEMPI O DESCRIZIONI, ESSENDO TALI GARANZIE ESPRESSAMENTE DECLINATE DA CSM E RINUNCIATE DALL'ACQUIRENTE. NEL CASO IN CUI ESISTANO GARANZIE IN BASE ALLA LEGGE APPLICABILE CHE NON POSSONO ESSERE DECLINATE, L'ACQUIRENTE ACCETTA CHE TALI GARANZIE SIANO LIMITATE NELLA DURATA AL PERIODO DI GARANZIA DI 12 (DODICI) MESI E AL VALORE DI SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. L'ACQUIRENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE CSM NON HA ASSUNTO IMPEGNI O RILASCIATO DICHIARAZIONI O GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO. **11.10** Le Parti convengono che nell'adempimento del contratto CSM potrà in ogni caso essere considerata responsabile solo per dolo e colpa grave. **11.11** I termini di garanzia previsti dal presente articolo 11 trovano applicazione anche con riferimento ai Ricambi, in quanto compatibili, fermo restando che in tal caso i termini di garanzia decorrano dalla consegna.**

12. Forza maggiore.

12.1 CSM non sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti causati da scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, scarsità di materie prime, ritardi da parte dei vettori/fornitori, adeguamento a provvedimenti della pubblica autorità, insurrezioni, stato di guerra, eventi e calamità naturali, embargo, epidemie, forza maggiore o qualsiasi altro evento non soggetto al diretto e ragionevole controllo di CSM.

12.2 Al ricorrere dei predetti eventi, la decorrenza dei termini di consegna, anche se successivi alla messa in mora di CSM o qualora essa sia in ritardo rispetto ai termini pattuiti, rimarrà sospesa fino al venir meno della circostanza che ha determinato la sospensione. **12.3** Qualora ricorra un impedimento di cui sopra ed esso perduri per un periodo di tempo superiore a 6 (sei) settimane, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto di CSM di ottenere il pagamento delle prestazioni dovute e già eseguite.

13. Proprietà Intellettuale e Riservatezza.

13.1 L'Acquirente non ha alcun diritto di utilizzare brevetti, marchi, modelli, segreti industriali, o altri diritti di proprietà intellettuale di CSM, registrati o meno, per nessuno scopo, se non in funzione dell'utilizzo dei Macchinari. I software installati nei Macchinari si intendono concessi da CSM all'Acquirente in licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e limitata all'utilizzo dei Macchinari. In ogni caso nessuna disposizione delle presenti CGF e/o del contratto può essere intesa o interpretata come produttiva dell'effetto di mutare la titolarità di alcun diritto di proprietà intellettuale di CSM in relazione ai Macchinari forniti o dei software in esso installati. L'Acquirente si impegna inoltre a non effettuare *reverse engineering* o altrimenti manomettere, modificare o alterare, vendere, trasferire o utilizzare la proprietà intellettuale di CSM in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo diverso da quello di utilizzare il Macchinario per la propria attività. Tutti i diritti relativi al know-how dei Macchinari, e ogni diritto, invenzione e/o ritrovato, benché sviluppato da CSM in esecuzione al contratto, restano di esclusiva proprietà di CSM e non vengono in alcun caso trasferiti all'Acquirente. **13.2** Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte è tenuta,

anche in caso di risoluzione o cessazione del presente contratto, a mantenere strettamente confidenziali le informazioni riservate (i.e. ogni informazione riservata, protetta, e/o non generalmente disponibile al pubblico, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, informazioni relative in tutto o in parte a segreti industriali e commerciali, disegni e specifiche tecniche, dati relativi ai Macchinari, diritti di proprietà intellettuale non noti ai terzi, etc.) di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del contratto e a non utilizzarle per scopi estranei allo stesso. **13.3** L'Acquirente s'impegna espressamente a non divulgare o comunicare a terzi alcun documento o informazione tecnica ricevuti da CSM, senza il suo consenso scritto. **13.4** L'Acquirente s'impegna a conservare inalterato qualsiasi segno distintivo apposto sui Macchinari prodotti da CSM. **13.5** L'Acquirente s'impegna a mantenere CSM indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria o di altra natura da parte di terzi per eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale di terzi con riferimento a beni, materiali, documenti o informazioni trasmesse dall'Acquirente stesso a CSM.

14. Cessione del Contratto.

14.1 È fatto divieto all'Acquirente di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi senza il consenso espresso e scritto di CSM. **14.2** L'Acquirente s'impegna a dare immediato avviso a CSM di ogni cambiamento della propria compagine sociale o degli organi gestori (cambio di controllo).

15. Risoluzione del Contratto.

15.1 Fatte salve altre cause di risoluzione previste in altri articoli di queste CGF e dalla legge applicabile, CSM potrà risolvere di diritto il contratto in caso di qualsiasi violazione essenziale o sostanziale ad una delle condizioni previste da queste CGF; ai fini della presente clausola, una violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata come essenziale o sostanziale se, a seguito di richiesta scritta di adempiere a tale obbligazione da parte di CSM, l'Acquirente non vi provveda entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. **15.2** CSM avrà diritto di recedere dal contratto in caso di liquidazione, cessazione, insolvenza, fallimento o ammissione dell'Acquirente ad una qualsiasi procedura concorsuale, o in caso in cui intervenga un cambio di

controllo a carico dell'Acquirente. **15.3** In caso di risoluzione e recesso dal contratto, per qualsiasi causa intervenuti, CSM manterrà comunque il diritto al pagamento del corrispettivo per le attività alla data della cessazione del contratto in esecuzione allo stesso, oltre al risarcimento del danno se dovuto. Il risarcimento del danno includerà anche le spese legali sostenute da CSM per l'esecuzione del contratto o per azioni o controversie da esso derivanti.

16. Trattamento dei dati personali.

16.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), i dati personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi da CSM verranno trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta da CSM e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

16.2 I dati potranno essere divulgati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini da altri soggetti, e in particolare da: (i) rete di agenti; (ii) società di factoring; (iii) istituti di credito; (iv) società di recupero crediti; (v) società di assicurazione del credito; (vi) società di informazioni commerciali; (vii) professionisti e consulenti. Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dai responsabili dell'area finanziaria e commerciale di CSM. L'Acquirente potrà esercitare tutti i diritti di cui al GDPR e all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

17. Codice Etico.

17.1 L'Acquirente dichiara di conoscere le norme ed i principi contenuti nel Codice Etico di CSM, disponibile alla pagina web https://www.csmmachinery.com/sostenibilita/#codice_etico, il cui contenuto e finalità sono da ritenersi parte integrante di ogni contratto, e di impegnarsi a mantenere un comportamento a questi conforme. **17.2** L'inosservanza da parte dell'Acquirente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico, costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittima CSM a risolvere il contratto con effetto immediato,

mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno. **17.3** L'Acquirente si impegna a segnalare al Responsabile Etico all'indirizzo

responsabileetico@csmmachinery.com i casi di violazione dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati.

18. Conformità a misure restrittive dell'Unione Europea e OFAC.

18.1 L'Acquirente dichiara e garantisce che lo stesso, così come, per quanto a sua conoscenza, i propri amministratori, dirigenti o dipendenti, non sono, e non saranno per tutta la vigenza del rapporto commerciale e contrattuale con CSM, soggetti destinatari di sanzioni emesse dalle autorità dell'Unione Europea o dall'U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) o da qualsiasi altra autorità competente, o comunque di altra analoga sanzione imposta da qualsiasi stato membro dell'Unione Europea (collettivamente, "**Sanzioni Economiche**"), e dichiara e garantisce che né l'Acquirente, né alcuno dei propri amministratori, dirigenti o dipendenti, agiscono o agiranno per conto o a beneficio di persone fisiche o giuridiche elencate in qualsivoglia elenco di soggetti destinatari di Sanzioni Economiche ("**Soggetti Designati**") (inclusi, se Soggetti Designati, le relative società controllate, joint venture compresi i partner di tali joint venture o altri soggetti persone fisiche o giuridiche) o per aggirare in qualsiasi modo le sanzioni emesse nei confronti di tali entità da parte dell'OFAC o dell'Unione Europea. **18.2** L'Acquirente dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto imposto dalle Sanzioni Economiche di riesportazione in Russia e in Bielorussia e/o per l'utilizzo in Russia e/o in Bielorussia di certe categorie di beni, e si impegna a non riesportare in, e/o a utilizzare in Russia o in Bielorussia i beni forniti da CSM, ove questi fossero o dovessero essere ricompresi nelle categorie di beni colpiti da tali divieti. In particolare: (i) l'Acquirente si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa alcun bene fornito da CSM che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12(g) del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio; (ii) l'Acquirente si impegna a fare quanto possibile per garantire che quanto previsto dal precedente

paragrafo (i) non sia violato da terzi soggetti parte della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori; (iii) l'Acquirente si impegna ad implementare e mantenere un adeguato meccanismo di controllo per individuare eventuali comportamenti di terze parti della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano pregiudicare o violare quanto previsto dal precedente paragrafo (i); (iv) qualsiasi violazione dei paragrafi (i), (ii) o (iii) costituirà una violazione di un obbligo essenziale contrattuale, e CSM avrà il diritto di avvalersi di rimedi appropriati, e di recedere immediatamente da qualsiasi ordine e/o di risolvere o/o interrompere immediatamente il rapporto commerciale con l'Acquirente, senza incorrere in alcuna responsabilità, fermo restando che in ogni caso l'Acquirente terrà indenne e manlevata CSM da tutte le perdite e i danni in caso di violazione delle Sanzioni Economiche e/o delle dichiarazioni, garanzie e impegni di cui sopra. **18.3** L'Acquirente si impegna ad informare immediatamente CSM di qualsiasi circostanza intervenuta che possa influire sulle dichiarazioni e garanzie di cui sopra e/o avere rilevanza ai sensi delle Sanzioni Economiche e di qualsiasi problema nell'applicazione dei paragrafi (i), (ii) o (iii) di cui sopra, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (i) di cui sopra. **18.4** L'Acquirente metterà a disposizione di CSM le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo 17 e ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

19. Limitazione di responsabilità e indennizzo

19.1 NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO CSM SARÀ RESPONSABILE PER PERDITA DI PROFITTO, DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, ESEMPLARI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DEI PROPRI OBBLIGHI CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE. **19.2** L'Acquirente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CSM e le sue affiliate, subappaltatori, venditori, funzionari, direttori, dipendenti, agenti, consulenti e rappresentanti (collettivamente, gli "**Soggetti Indennizzati**") da e contro qualsiasi

reclamo, richiesta, causa, responsabilità, lesioni, azioni, procedimenti, perdite, spese, danni o sanzioni, comprese, a titolo esemplificativo, le spese processuali e le ragionevoli spese legali (collettivamente, le "**Richieste di risarcimento**"), derivanti o risultanti, direttamente o indirettamente, da (a) l'uso del Macchinario, (b) la violazione del contratto in essere tra CSM e l'Acquirente da parte dell'Acquirente, (c) la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, o (d) la violazione di qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile.

20. Legge applicabile e giurisdizione.

20.1 Le presenti CGF e ogni relativo contratto sono regolati dalla legge italiana con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci ("**CISG**").

20.2 Qualsiasi controversia derivante e/o connessa al contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso – Italia. In deroga a quanto precede, CSM avrà nondimeno la facoltà di adire, a sua discrezione, il foro in cui ha sede l'Acquirente.

21. Varie.

21.1 L'Acquirente dichiara e garantisce che: (a) di avere pieni poteri per stipulare e sottoscrivere le presenti CGF; (b) che l'esecuzione delle presenti CGF e l'adempimento da parte dell'Acquirente dei propri obblighi e doveri ai sensi delle presenti CGF e della Conferma d'Ordine e di qualsiasi altro documento e/o accordo correlato non violano e non violeranno alcun accordo di cui l'Acquirente è parte o da cui è altrimenti vincolato; e (c) che l'Acquirente adempirà ai propri obblighi e eserciterà i propri diritti ai sensi delle presenti CGF in conformità con tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le linee guida applicabili. **21.2** Le presenti CGF possono essere rese disponibili in italiano e in inglese. In caso di conflitto tra la versione italiana e quella inglese, la versione italiana avrà la prevalenza.